

## Il T.A.R. Lazio sulla discrezionalità nell'accertamento del requisito di affidabilità per la sospensione del porto d'armi

(T.A.R. Lazio, sez. I - *ter*, sent. 30 settembre 2019, n. 11427)

E' legittimo il provvedimento recante la sospensione del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta di un soggetto che svolge il lavoro di guardia giurata, giustificato sul mero accertamento da parte dell'Autorità amministrativa del deferimento dello stesso alla Procura della Repubblica, per il reato di minacce aggravate. Invero, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima *Ter*)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2907 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Galli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adriano I, 134/A;

*contro*

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

- del decreto del Questore della Provincia di Roma del 3 dicembre 2012, recante sospensione del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta;
- del decreto del Questore della Provincia di Roma del 30 gennaio 2013, recante sospensione del porto di fucile per difesa personale a tassa ridotta;

e per la condanna

al risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'U.T.G. - Prefettura di Roma e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con ricorso notificato l'8 marzo 2013 e depositato il successivo 27 marzo, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Roma in data 3 dicembre 2012, a lui notificato il 10 gennaio 2013 di sospensione del porto di pistola per difesa personale, fino all'esito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Velletri per i reati di minacce aggravate e stalking, a seguito di circostanziata denuncia querela presentata dalla sua ex convivente, nonché il decreto, di analogo contenuto, di sospensione della licenza di porto di fucile per difesa personale a tassa ridotta, emesso in data 31 gennaio 2013.

2. Il ricorrente espone di essere guardia particolare giurata, dipendente della società -OMISSIS-, da oltre 21 anni e di essere incensurato.

I gravati provvedimenti sarebbero stati emessi sulla base di una mera denuncia querela della sua ex amante, con la quale ha intrattenuto per mesi (a far data dal novembre 2010) una relazione, nonostante lei fosse fidanzata ufficialmente con un'altra persona.

Al momento della denuncia (21 settembre 2011), dalla quale è originato il procedimento oggetto del presente giudizio, la sig.ra R. era incinta di un bambino del quale il ricorrente asserisce essere padre.

La sig.ra R. ha negato ufficialmente tale paternità, che sarebbe stata invece da lei riconosciuta nei messaggi allegati in atti e sulla cui base il ricorrente ha avviato un procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità del minore, in data 2 dicembre 2011.

3. Il ricorso avverso la revoca dei suindicati titoli autorizzatori è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione degli artt. 2, 3 e 4 cost.; della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; violazione dell'art. 27, comma 2, cost., in quanto il gravato provvedimento giunge a ledere il diritto al lavoro del ricorrente, che esercita la professione di guardia particolare giurata.

II. Violazione degli artt. 7 e 8, l. n. 241/1990, omessa comunicazione avvio del procedimento.

III. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, violazione dell'art. 39 t.u.l.p.s., carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità.

IV. Violazione degli artt. 11 e 43, r.d. n. 773/1931; manifesta illogicità, eccesso di potere, carenza di motivazione. Carenza di congrua istruttoria.

Parte ricorrente chiede, infine, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza al colposo comportamento dell'amministrazione, attesa l'impossibilità di svolgere le sue attività lavorative.

4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione, depositando in giudizio la documentazione relativa al procedimento per cui è causa.
5. All'esito della camera di consiglio dell'11 aprile 2013 è stata accolta domanda cautelare.
6. All'esito della pubblica udienza del 24 aprile 2018 con ordinanza collegiale n. 7599/2018, sono stati chiesti chiarimenti istruttori in ordine all'esito dei procedimenti penali avviati nei confronti del ricorrente.
7. All'esito della pubblica udienza del 26 febbraio 2019, con ordinanza collegiale n. 2678/2019, sono state reiterate richieste istruttorie a carico di entrambe le parti, preso atto che il predetto ordine istruttorio non è stato adempiuto.
8. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2019, entrambe le parti rimaste inadempienti e assenti, la causa è passata in decisione.

#### DIRITTO

1. Il ricorso, nel merito, è infondato.

I decreti di sospensione delle licenze di porto d'armi, oggetto del presente gravame, si fondano sulla nota n. 73/7-1 del 30 novembre 2012 e sulla nota n. 73/4 del 22 settembre 2011, della Legione Carabinieri Lazio, con le quali il ricorrente è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri, per il reato di minacce aggravate, perché indagato per il reato di cui all'art. 612 bis, c.p. a seguito di circostanziata denuncia querela presentata da R. M., il 15 settembre 2011 e in data 21 settembre 2011.

Le suddette circostanze, poste dalla Questura di Roma, a fondamento della propria valutazione in ordine alla carenza dei requisiti richiesti per i titoli autorizzatori per cui è causa, non appaiono, a questo collegio, in alcun modo carenti, né erronee né tantomeno manifestamente illogiche.

2. Il rilascio di porto d'armi per difesa personale, che accede alla qualifica di guardia particolare giurata, rientra, infatti, tra le autorizzazioni di polizia, disciplinate dal t.u.l.p.s..

L'art. 11, comma 2, t.u.l.p.s., individua, tra le cause che legittimano il diniego di rilascio dell'autorizzazione di polizia, oltre all'avvenuta condanna per specifiche tipologie di reati, nominativamente indicati, la mancanza di "buona condotta".

Analoga indicazione è contenuta all'art. 43, comma 2, in materia di porto d'armi, laddove egualmente si richiama il requisito della "buona condotta", nonché l'«*affidamento a non abusare delle armi*».

L'art. 138, infine, relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, al comma 1, nella stesura risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n. 311/1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all'aggettivo "ottima" ivi originariamente previsto, ma richiedendo comunque il requisito della buona condotta, come desumibile dalle norme di cui agli artt. 11 e 43 t.u.l.p.s.

A tale riguardo si reputa sufficiente rammentare che in materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l'uso delle armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10, 11, 42 e 43, t.u.l.p.s., di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (*ex plurimis*, Con. St., Sez. VI, 06.04.2010, n. 1925).

Ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento (art. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931), il titolare della licenza di porto di pistola e di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (T.A.R. Liguria, II, 23 ottobre 2009, n. 2969).

Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014).

Nella specie, la valutazione svolta dalle competenti autorità in merito alle circostanze fattuali oggetto delle richiamate note informative, come documentate in atti, dalle quali è scaturito un giudizio di inaffidabilità dello stesso circa il buon uso delle armi, non appare a questo collegio affetta da vizi manifesti, in considerazione del bilanciamento dei contrapposti interessi correttamente effettuato dall'amministrazione nei gravati provvedimenti, con i quali, peraltro, la stessa amministrazione si è limitata meramente a sospendere le licenze di porto d'armi a tassa ridotta "fino all'esito del procedimento penale".

Né osta, al giudizio del collegio sulla legittimità dei gravati atti, l'infruttuoso esito delle disposte istruttorie circa l'esito del procedimento penale, stante la riscontrata inadempienza di entrambe le parti processuali, dovendosi comunque rapportare la valutazione effettuata dall'amministrazione al momento in cui gli atti sono stati emanati.

3. Il giudizio di legittimità sui gravati atti comporta, ex se, la reiezione della domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente, per assenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile della p.a.

4. Per tutte le ragioni esposte il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.

5. Si ravvisano, ad ogni modo, giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore

